

Il Consiglio di Stato

considerata la modifica della LAMal entrata in vigore il 1. gennaio 2019, segnatamente all'art. 25a cpv. 5, che regola il finanziamento residuo dei soggiorni fuori Cantone di competenza dei Cantoni come segue:

“[...] La determinazione e il versamento del finanziamento residuo competono al Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato. Nel caso delle cure ambulatoriali, il finanziamento residuo è retto dalle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. La degenza in una casa di cura non fonda una nuova competenza. Se, al momento del ricovero, nel Cantone di domicilio non vi è disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio dell'assicurato, il finanziamento residuo è assunto dal Cantone di domicilio conformemente alle disposizioni del Cantone di ubicazione del fornitore di prestazioni. Questo finanziamento residuo e il diritto dell'assicurato alla degenza nella casa di cura in questione sono garantiti senza limiti di tempo.”;

richiamato l'art. 15 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz) del 30 novembre 2010, che recita:

“In caso di collocamento di una persona anziana in una struttura sociosanitaria riconosciuta da un altro Cantone, il Cantone di domicilio della persona anziana assume il finanziamento residuo delle cure non coperte dalle assicurazioni sociali e dall'assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 25a cpv. 5 della LAMal. Tale finanziamento non può essere superiore a quanto concesso dal Consiglio di Stato per lo stesso tipo di cure erogate da parte di strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi della presente legge.”;

rilevato che la norma della LANz non risulta conforme rispetto alla nuova regolamentazione federale;

osservato che nella Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 non è prevista alcuna regolamentazione per i soggiorni fuori cantone;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

risolve:

1. Dal 1. gennaio 2019 il finanziamento residuo dei soggiorni fuori Cantone nel caso di degenza in casa di cura o di cure ambulatoriali è determinato sulla base della nuova norma federale (art. 25a cpv. 5 della Legge federale sull'assicurazione malattia).

2. Per le degenze in casa di cura in essere fuori cantone al 1. gennaio 2019 si assume come data la condizione della non disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi del domicilio dell'assicurato.
3. La Divisione dell'azione sociale e delle famiglie è incaricata di formulare una proposta di adeguamento della legislazione cantonale (LANz e LACD) alla legislazione federale nell'ambito del Messaggio sulla pianificazione integrata dei settori di competenza per il periodo 2021-2030.
4. Per quanto attiene la disponibilità di posti letto in una casa di cura situata nei pressi dell'assicurato, è intesa la disponibilità di posti letto nelle case per anziani presenti sul territorio cantonale. È fatta eccezione per i soggiorni nelle strutture del Grigioni italiano, per i quali la disponibilità di posti letto è intesa nel perimetro delle case per anziani del comprensorio Bellinzonese e Tre Valli.
5. L'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, è incaricato di definire e formalizzare le modalità di applicazione della modifica della norma federale di cui ai considerandi, tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.

Comunicazione: Case di cura e anziani del Moesano (CMO) c/o sig. Hans Imhof, 6563 Mesocco; a tutti gli istituti per anziani che accolgono persone domiciliate in Canton Ticino (tramite l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio); Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch); Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch).


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri